

COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 0985/72353 Fax 0985/72555

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.	43
DATA	10.04.2015

OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, DELLE ALTRE PARTECIPAZIONI E DELL'ASSOCIAZIONISMO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1 COMMI 611 SS. DELLA LEGGE N. 190/2014
----------	---

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **10** del mese di **Aprile** alle ore **13,00**, nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

			PRESENTI	ASSENTI
SIGNOR	PRATICO' Antonio	SINDACO	SI	\\
SIGNOR	CEGLIE Rosa	ASSESSORE	SI	\\
SIGNOR	MAIORANA Anna	ASSESSORE	SI	\\
SIGNOR	DE LORENZO Antonino	ASSESSORE	SI	\\
SIGNOR	TRIMBOLI Francesco	ASSESSORE	\\	SI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sindaco Antonio PRATICO'**. Partecipa alla riunione il **Dottor ANTONIO IZZO** con funzioni di Vice Segretario Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione": a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

CONSIDERATO che lo schema di Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società partecipate è stato predisposto dagli uffici comunali, secondo le direttive del Sindaco, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per l'Ente Comunale;

VISTO l'allegato Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate in versione definitiva (All. A.);

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;

VISTO i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000.

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

- **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che ne costituisce motivazione ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- **Di Approvare e fare proprio** il Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società partecipate che al presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale (All. A.);

- **Di Disporre** che il presente Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, nella Sezione Trasparenza del Sito Istituzionale del Comune di Praia a Mare, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 33/2013 e contestualmente trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Calabria della Corte dei Conti;

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

IL SINDACO

F.to (Antonio Praticò)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dottor Antonio Izzo)

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità

HA DICHIARATO la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

IL SINDACO

F.to (Antonio Praticò)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dottor Antonio Izzo)

ALL. A

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni

Il Comune di Praia a Mare partecipa:

- con una quota del 0,88%, ad **Asmenet Calabria** soc. consortile a responsabilità limitata, costituita, con atto n° rep.120 del 29/7/05 del notaio Massimo Prodigio, ai sensi del D.lgs. 267/00 (TUEL) a capitale interamente pubblico di € 98.772,00, con sede in Lamezia Terme (CZ), Codice Fiscale/P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro n. 02729450797, al Numero REA CZ – 175417 cf./p.IVA 02729450797 sede a Lamezia Terme. In attività dal 29/07/2005 interamente partecipata da Enti Locali, che usufruiscono dei servizi dalla stessa erogati, e per i quali l'Ente paga una quota annuale pari a € 0,4 oltre Iva per abitante - per l'anno 2014 la quota di mantenimento dei servizi risulta €. 3.306,20. Con Delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 17-11-2005 avente ad oggetto “CST Centro servizi Territoriale per e-government. Adesione alla società consortile ASMENET Calabria”, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 267/00 e s.m. e i. (TUEL), questa Amministrazione ha aderito alla società consortile a r.l. Asmenet Calabria, al fine di usufruirne dei servizi eGovernment a favore dei piccoli e medi comuni della Calabria ed ha dato un forte impulso alle amministrazioni locali verso la digitalizzazione dei servizi informatici e telematici, ed ha promosso diverse iniziative volte ad una maggiore trasparenza.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nell'Asmenet Calabria, in quanto i servizi resi sono e risultano indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

- con una quota del 2,47% all'**Alto Tirreno Cosentino** società consortile a responsabilità limitata con sede in c.da San Francesco di Verbicaro (CS); cf./p.IVA 02288400787 in attività dal 21/10/1999. - Attività di monitoraggio e attuazione del Patto Territoriale- Alto tirreno Cosentino- cap. soc. 44.260,00 - Quota di partecipazione 2,47% pari a €.1.091,00.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la propria partecipazione nella società **Alto Tirreno Cosentino** atteso che questa Amministrazione ha aderito a detta società, al fine di usufruire dei finanziamenti per come avvenuto e, per quelli in corso, atteso, fra l'altro, che detta società ha dato un forte impulso a tutti i Comuni partecipanti per le iniziative che ha promosso e continua a promuovere.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Praia a Mare partecipa, con una quota del 0,13%, al **Consorzio Asmez** consorzio cf./p.IVA 06781060634, in attività dal 29/03/1994 con sede a Napoli. Il Consorzio Asmez un Ente senza fini di lucro a maggioranza pubblica e svolge un'attività di assistenza, consulenza e di supporto all'azione dei Comuni consorziati

in diversi settori di attività ed ha come obiettivo il supporto ai consorziati per l'introduzione delle innovazioni tecnologiche e gestionali.

Il **Consorzio Asmez**, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.


La partecipazione al Consorzio, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Dato atto che le suddette valutazioni sono sufficienti ad evitare la predisposizione di apposita relazione tecnica, che sarà resa al 31.12.2015, al momento che l'Ente dovrà determinarsi in merito alla partecipazione azionaria alla società consortile a r.l. **Alto Tirreno Cosentino**.

Praia a Mare, lì 31 marzo 2015

Il Sindaco

Antonio FRATICO



Oggetto: Approvazione Piano di Razionalizzazione delle società partecipate, delle altre partecipazioni e dell'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 611 ss. della legge n. 190/2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta


ai fini della regolarità tecnica: **SI ESPRIME**

parere favorevole parere contrario

In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Praia a Mare, li 10-04-2015

Il Responsabile dell'Area Amministrazione Generale
Sig.ra Rosa Grisolia



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si esprime parere

favorevole contrario

Praia a Mare, 10-04-2015

Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria

NON COMPORTA SPESE



Ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si attesta la relativa copertura finanziaria

IMPEGNI

Intervento	Anno	Disponibilità	Importo Imp.	Reg. Imp.

ACCERTAMENTI

Capitolo	Anno	Descrizione Acc.	Importo	Reg. Acc.

Praia a Mare, 10-04-2015

Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria

PARERE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente proposta deliberativa è

conforme non conforme

alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi del comma 2° dell'art. 79 del vigente Statuto Comunale e a norma dell'articolo 97, comma 2 del TUEL, D.Lgs 267/2000

Praia a Mare, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 10.04.2015

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL VICE SEGRETARIO
Dottor Antonio Izzo



La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 13.04.2015 rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il 28.04.2015.

La presente deliberazione è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. 6552 del 13.04.2015.

E' divenuta ESECUTIVA,

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

X - Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 13.04.2015 al 28.04.2015.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dottor Antonio Izzo